



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Alla

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. al

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica

PEC va@pec.mase.gov.it

OGGETTO: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR).

Opera: Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A"

Progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR).

Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A.

Tipologia di opera: Impianti eolici onshore.

Area interessata in Comune di Valmozzola (PR): Tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratoe n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto).



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

BREVE PREMESSA

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico, denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e 2 localizzati nel Comune di Valmozzola.

Nel Comune di Valmozzola, in particolare, è prevista l'installazione degli aerogeneratori riportanti i numeri di progetto AG16 (n. 16) e AG17 (n. 17); complessivamente due pale eoliche.

Tutte le pale eoliche che il Proponente intenderebbe installare sono considerate di "grande taglia", di tipo V162, con m 125 di altezza al mozzo, m 162 di diametro e con altezza totale a pale verticali di m 206.

La realizzazione della sottostazione è prevista nel Comune di Borgo Val di Taro.

Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1.

Pertanto, per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.152/2006.

L'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Con nota pervenuta in data 02/10/2025 Ns. Prot. n. 3073, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – ha precisato, per quanto qui di interesse, che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvenuto in data 01/10/2025, sul sito internet del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale, oltre alle osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, sono acquisiti per via telematica i pareri, oltre agli altri Enti, dei Comuni interessati.

Il Comune di Valmozzola, nell'ambito delle proprie competenze, è dunque ad esprimere il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, suddividendo, per maggiore chiarezza, il presente elaborato in distinti paragrafi.

IN VIA PRELIMINARE

Il Proponente ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARMA A" che, stando a quanto dichiarato dallo stesso, interesserebbe i soli territori dei Comuni di Borgo Val di Taro, Bardi e Valmozzola.

Il parco eolico "PARMA A" consta di 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e **2 localizzati nel Comune di Valmozzola.**

Il Proponente ha dichiarato che il parco eolico si estende lungo differenti crinali: in particolare quello del M. Scarria e Bosco dei Frati, Cerro Secco, Monte Santa Donna, Costa del Lupo, il Poggio, Monte Piano, La Maestà di Caffaraccia, incrocio per Lago Buono, M. La Tagliata e M. Corno di Bue, con collocazione delle 22 turbine eoliche su questi rilievi montani con una estensione lineare di circa 21 km.

La dimensione e l'estensione dell'intervento sono tali per cui, nella relazione paesaggistica, nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 Km, si ritrovano anche, per quanto qui rileva, i Comuni di Bedonia, Compiano, Bardi e diversi altri.

Lo stesso Proponente ha in corso una procedura identica a quella di cui discutiamo, ancora in fase di verifica amministrativa da parte del Ministero in indirizzo, per un altro parco eolico denominato stavolta "PARMA B", composto da 25 aerogeneratori dello stesso modello di quelli



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

previsti per il "PARMA A". I 25 impianti sono previsti nei Comuni di Compiano, Bardi, Bedonia, Bore in Provincia di Parma, e Morfasso nella contermina Provincia di Piacenza. Si ha motivo di ritenere saranno così collocati:

sui crinali montani di M. Carameto, a Nord di Bardi ai confini con la Provincia di Piacenza con interessamento anche dei Comuni di Bore e Morfasso, si prevedono 5 turbine;

sul crinale che interessa ad Est di Passo dei Morti i Monti Cassino, Bello, Trappa; ad Ovest dello stesso Passo dei Morti interessa le cime denominate M. Cucco, Roncazzo ed il crinale che scende verso la frazione Porcile di Bedonia; si prevedono 10 turbine;

sul crinale che è posto sopra Farfanaro e Cereseto e che interessa i Monti Ronchi, Campassi, Surlin fino a proseguire fino al crinale sopra Farfanaro si prevedono 5 turbine;

il crinale che collega la punta denominata Colle dei Frati con Monte Zuccherò, arriva a Passo Colla e prosegue sulla strada che conduce a Monte Pelpi, si prevedono 5 turbine.

Si ha motivo di ritenere (ma il Ministero in indirizzo potrà appurarlo dalla documentazione su cui ha avviato la verifica istruttoria iniziale) che il parco eolico "PARMA B" avrà una estensione aerea e lineare di circa 20 km.

Senonché, come facilmente evincibile dalla relazione paesaggistica, presentata dal Proponente per il "PARMA A", nel paragrafo dedicato alla Intervisibilità (elaborato "23066_EO_DE_GN_R_09_003_A" Relazione Paesaggistica), oltre che nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 km, compaiono Comuni interessati sia direttamente che indirettamente dal "PARMA B".

Ciò dimostra (lo dicono gli elaborati presentati dal Proponente) che il "PARMA A" ed il "PARMA B" costituiscono invero un unico parco eolico, insistente sulla medesima area, per una estensione di oltre 40 km aerei e lineari.

Pare, quindi, che il Proponente abbia frazionato l'intervento, al fine di evitare una valutazione d'impatto ambientale complessiva su un parco eolico, insistente sulla medesima area.

In tema di valutazione d'impatto ambientale, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368, Cons. Stato, Sez. IV 2 ottobre 2006, n. 5760, e Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3899; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2523) è granitica nel sostenere che non sono ammesse operazioni di tipo elusivo come quando, attraverso l'artificiosa ripartizione dell'opera in più porzioni, i soggetti interessati mirino effettivamente a far apparire l'impatto ambientale complessivo (causato dall'opera stessa) molto meno rilevante e diffusivo di quanto non sia in realtà.

Nel nostro caso, il "PARMA A" ed il "PARMA B", oltre ad essere funzionalmente connessi tra di loro, addirittura insistono sulla medesima area e comunque incidono, per quanto scritto dal Proponente, su buona parte degli stessi Comuni, interessati sia direttamente che indirettamente dal parco eolico "PARMA A" e "PARMA B".

Il Proponente, pur essendo lo stesso soggetto che ha presentato il parco eolico "PARMA A" e "PARMA B", non si è curato né di svolgere un'analisi degli impatti cumulativi né ha fatto cenno alcuno, negli elaborati presentati per il "PARMA A", alla pressoché contestuale presentazione del "PARMA B".

Si chiede dunque, in via preliminare, prima ancora di entrare nel merito degli elaborati, che l'istanza relativa al "PARMA A" sia dichiarata improcedibile in quanto presentata con istanza diversa dal "PARMA B", pur essendo inequivocabilmente un unico parco eolico da sottoporre ad un'unica e complessiva valutazione di impatto ambientale.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO IN COMUNE DI VALMOZZOLA (PR).**1. NORMATIVA SOVRAORDINATA RECEPITA DALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI VALMOZZOLA (PR).**

La pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale comunale di Valmozzola relativa all'area interessata dall'intervento, recepisce la normativa sovraordinata, in quanto sul tratto di crinale tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue si sovrappongono vincoli che derivano da:

- 1) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio":
Art. 142 "Aree tutelate per legge" comma 1 lettera d): "le montagne per la parte eccedente [omissis] 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica".
- 2) Norme di attuazione del PTPR dell'Emilia-Romagna:
Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare" in particolare il comma 5 per quanto riguarda i crinali "ad altezze superiori ai 1200 metri";
Art. 20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi":
"1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione subregionali i seguenti indirizzi:
a. devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista".
- 3) Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Parma:
Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare-montano" e tavola C.8, dove il crinale M. Barigazzo – M. La Tagliata – M. Corno di Bue è individuato come crinale principale;
Art. 10 "Sistema forestale e boschivo" e tavola C.3;
Art. 28 "Unità di Paesaggio" e tavola C.8, dove il crinale M. Barigazzo – M. La Tagliata – M. Corno di Bue risulta nell'unità di paesaggio 9 "Montagna del Taro e del Ceno" tra le subunità 9.1 "Bassa Montagna Ovest" e 9.2 "Passante della Cisa".
- 4) Legge Regionale Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio":
Art. A-18 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico":
"1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura:
a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici".

2. STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI VALMOZZOLA (PR).

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE)

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 24 novembre 2007.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Avvisi di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Seconda – n. 30 del 27 febbraio 2008.

3. DESTINAZIONE URBANISTICA.

L'area interessata dall'intervento risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – ESITI DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale

A.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivi relativi al sistema agro-silvo-pastorale

Aree a prevalente funzione ricreativo-turistica: Incrementare la forma di attrazione turistico ricettiva, recupero di habitat ad elevata valenza storico-testimoniale.

A.4.7. Territorio rurale

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con funzioni turistico-ricreative. L'afflusso turistico ricreativo rappresenta uno dei settori con possibilità di sviluppo e di potenziamento per migliorare l'economia dei territori montani, ancorché limitati alla stagionalità estiva ed autunno primaverile. Il territorio dei Comuni di Berceto e Valmozzola in ciò può essere favorito per una consolidata capacità ricettiva e per un flusso turistico privilegiato da parte dei centri urbani.

L'individuazione di tale ambito risponde pertanto alla necessità di incrementare la forma di attrazione turistico-ricreativa che l'ambiente e il paesaggio possono offrire ai fruitori turistici.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – CARTA DEL DISSESTO

Tavola 1 “Carta del dissesto” – “Valmozzola Sud”:

L'area di frana attiva presso il M. La Tagliata si trova nel raggio di circa:

- 27 metri rispetto all'ingresso della viabilità in progetto nel territorio comunale di Valmozzola in direzione dell'aerogeneratore n. 16;
- 110 metri rispetto alla piazzola in progetto per la realizzazione dell'aerogeneratore n. 16.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II “Sistema ambientale”, articoli da II.1 a II.2

Art. II.1.1 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Art. II.2 “Tutele e vincoli derivanti da provvedimenti legislativi e piani sovraordinati”.

Art. II.12 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Titolo IV “Territorio rurale”, articoli da IV.1 a IV.11

Art.IV.3 “Unità di paesaggio”.

Art.IV.6 “Territorio rurale e vincoli ordinari sovraordinati”.

Art.IV.8 “Emergenze di carattere naturalistico”

1. vegetazionale:

Praterie d'altura.

3. geomorfologica:

crinali Monti Corno di Bue e Barigazzo.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II “Sistema ambientale”, articoli da II.1 a II.21

Art. II.10 “Valorizzazione e tutela delle emergenze di carattere naturalistico”;

1. emergenze di tipo vegetazionale:

- praterie d'altura di Prato Grande;

3. emergenza di tipo geomorfologico:

- spartiacque dei Monti Corno di Bue e Barigazzo.

Art. II.11 “Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere b), c), d), g) del D.L. 42/2004”:

- montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.

Art. II.12 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Art. II.13 “Fasce di territorio al contorno delle «Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata» e delle «Aree a pericolosità geomorfologica elevata»”

Art. II.17 “Tutela dei crinali”.

Art. II.20 “Aree boscate”.

Art. II.21 “Zone sottoposte a vincolo idrogeologico”.

Titolo V “Territorio rurale”, articoli da V.1 a V.12

Art. V.1 “Classificazione del Territorio Rurale”:

Il PSC individua nel territorio rurale comunale, a norma del Capo A-IV della L.R. 20/2000, gli ambiti ai quali sono ricondotte le unità di paesaggio, normate dall'art. IV.3 del PSC; nel caso specifico:

a) aree a prevalente funzione ricreativo-turistica.

(rif.: Art. A-18 L.R. 20/2000, Artt. A.3.2. e A.4.7. degli Esiti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale).

4. MICROZONAZIONE SISMICA

Negli elaborati di progetto relativi in particolare agli aerogeneratori n. 16 e n. 17, ed alle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, in Comune di Valmozzola ma in confine col Comune di Borgo Val di Taro, non è stata rilevata documentazione relativa all'approfondimento delle problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte, in considerazione della rilevanza degli interventi previsti, oltre che della sismicità dei Comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3).

Ai sensi della L.R. n. 24 del 2017, e conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 630 “Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)”, la microzonazione sismica è obbligatoria negli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa che prevedano la localizzazione e l'attuazione in detti areali dei seguenti interventi:

- nuove urbanizzazioni;
- l'addensamento e la sostituzione urbana;
- la ristrutturazione urbanistica;
- edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un

UFFICIO TECNICOPROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

eventuale collasso. E anche per tutti i procedimenti e atti che comportano varianti alla pianificazione urbanistica relativamente all'ambito territoriale interessato dalla variante.

La microzonazione sismica del territorio è parte integrante dei nuovi strumenti urbanistici e costituisce componente rilevante nella pianificazione territoriale, individuando le aree soggette a maggior vulnerabilità sismica nell'ottica di prevenzione e progettazione sismica. Essa costituisce strumento fondamentale per una corretta valutazione ed individuazione delle aree maggiormente vulnerabili e pericolose da tale punto di vista. La microzonazione sismica, individuando le aree a diversa pericolosità sismica, permette di indirizzare le scelte di pianificazione verso gli ambiti a minore rischio sismico ed è particolarmente efficace se applicata fino dalle prime fasi della pianificazione (PTCP e PSC) o nella progettazione preliminare di interventi ed insediamenti strategici e rilevanti come quello in oggetto.

Per tali motivi, e in considerazione della rilevanza del progetto presentato, oltre che della già citata sismicità dei Comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3), si rileva che il Proponente non ha in alcun modo approfondito tale aspetto; il che costituisce una grave sottovalutazione delle problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte.

Asserire che la necessaria, preliminare, attività progettuale non è stata svolta in quanto impossibilitati ad eseguire indagini nei terreni interessati, o per mancanza di documentazione disponibile, è solo parzialmente corretto e comunque frutto, ancora una volta, di un approccio superficiale, ingiustificabile se rapportato ad un progetto di queste dimensioni.

Infatti, una definizione preliminare e propedeutica degli effetti attesi e una prima sommaria, ma indicativa, suddivisione dei territori interessati in MOPS (microzone omogenee in prospettiva sismica), individuando criticità e caratteristiche delle aree in esame, è possibile e realizzabile con soli dati cartografici geologici e geomorfologici e topografici, che sono disponibili e consultabili semplicemente nelle banche dati regionali e comunali.

Per quanto riguarda il Comune di Valmozzola, si rimanda alla pagina internet della Regione Emilia-Romagna: *Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico dell'Emilia-Romagna Scheda Comune Valmozzola (PR)*

Link: <https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/pnsrs/index.jsp?id=34044>

5. VIABILITÀ.

Il tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto).

In questo tratto di crinale:

- non sono presenti tracciati viari demaniali di cui il "mappale unico strade" del catasto;
- è assente una viabilità interpodereale o forestale;
- non sono cartografati sentieri escursionistici il cui tracciato è visionabile tramite il sito internet della Rete Escursionistica della Regione Emilia-Romagna, link: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/REER/>

NOTA:

Si evidenzia che nella tavola:

"Viabilità di accesso" - "Documentazione fotografica da AG12 a AG17

**(elaborato: "23066_EO_DE_CI_D_05_0106_ADocumentazionefototurbine11-17_signed")
la foto "2024/11/11 10:29:43 N: 44.5661 E: 9.8124"**



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

non si riferisce al crinale sul quale è stata cartografata la viabilità in progetto (coordinate 44.565342, 9.812280), ma ad un sito circa a cento metri di distanza in direzione Nord, abbassandosi dal crinale e scendendo fino alla radura che si trova circa tra le quote m 1.160 slm e m 1.150 slm di fronte al luogo di culto rappresentato dalla Cappella della Madonna delle Lacrime (che non è stata inclusa nel cono visivo della citata foto allegata agli elaborati di progetto).

6. SEGNALAZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO.

Sul tratto di crinale nell'area del M. La Tagliata sono state rinvenute tracce della presenza di cacciatori-raccoglitori del Mesolitico (tra il 10.000 e l'8.000 a.C.), e resti di una torre di avvistamento d'età medievale oggi coperta dalla vegetazione.

(A. Ghiretti - A. Guerreschi, *Il Mesolitico nelle Valli di Taro e Ceno (Parma)*, in "Preistoria Alpina", vol. 24 (1988), ed. 1990, pp. 69-102).

7. PREVISIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI EOLICI A SUOLO – DAL 51/2011

Come noto, la normativa in materia di FER ha subito numerose evoluzioni negli ultimi anni, sia normative che giurisprudenziali.

La Regione Emilia-Romagna, con la circolare prot. n. 0581782 del 11/06/2025, trasmessa anche a tutti i Comuni, ha chiarito quale è la disciplina normativa da applicare nella valutazione degli impianti FER, tra cui quelli eolici.

In particolare, la circolare, ancora attuale, così conclude: "Pertanto, preso atto dell'annullamento dell'art. 7, commi 2 e 3, del Decreto 21 giugno 2024, disposto dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III, con la richiamata sentenza n. 9155/2025 (nonché dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale), può concludersi nel senso che, in attesa del riavvio e dello svolgimento del processo di revisione dei criteri localizzativi degli impianti FER (a partire dall'adozione del nuovo decreto ministeriale che ridefinisca i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER e della successiva legge regionale attuativa), rimane confermato l'impianto normativo antecedente, definito dalle Linee Guida statali del 10 settembre 2010, attuate per gli impianti fotovoltaici dalla DAL n. 28/2010, come integrata e modificata dalla DAL n. 125/2023, e per gli altri impianti FER dalla DAL n. 51/2011, e dalle aree idonee individuate dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021".

Partendo dall'assetto normativo appena richiamato, va innanzitutto evidenziato che, **come dichiarato dallo stesso Proponente, rispetto alla normativa nazionale attualmente in vigore, il parco eolico non ricade in nessuna delle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n.199/2021.**

Passando alla disciplina regionale, ed in particolare alla DAL n. 51/2011, va evidenziato come il Proponente abbia dedicato alla stessa una relazione specialistica (si tratta dell'elaborato "23066_EO_DE_GN_R_09_0024_A").

Tale relazione, nonostante dovrebbe contenere una analisi della stessa delibera e dei criteri ivi previsti, si limita ad una mera elencazione delle aree non idonee e di quelle idonee, senza giungere ad un giudizio conclusivo argomentato, sui singoli casi di inidoneità o idoneità.

Si legge, infatti, a pagina 8 della citata relazione specialistica (elaborato "23066_EO_DE_GN_R_09_0024_A") che: "*Stando dunque alla normativa di settore a cui si appoggia il P.E.R. per l'identificazione delle aree non idonee e che ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno*



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

dell'elettricità" Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" si ritiene che l'impianto eolico in progetto sia in linea con la normativa vigente".

Risulta evidente come il Proponente, lungi dall'analizzare i casi ed i criteri di idoneità ed inidoneità dell'area individuata, si limiti ad affermazioni generiche, laddove dichiara che l'impianto eolico in progetto sarebbe in linea con la normativa vigente, senza dimostrare in modo analitico se effettivamente la vasta area individuata rientri o meno tra le aree inidonee o idonee di cui alla DAL n. 51/2011.

Sono senz'altro temi che tratteranno con maggior dettaglio la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma (competenti sui loro strumenti, PTPR e PTCP) ma, fin d'ora, si può affermare, **con particolare riguardo alla posizione del Comune di Valmozzola**, che:

- gli aereogeneratori n. 16 e n. 17 in Comune di Valmozzola sono localizzati ad altezze superiori ai 1.200 metri e non sono certo progettati a servizio di attività ivi insediate. Il tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, risulta area non idonea all'installazione degli impianti eolici a suolo.

Sul punto, pur essendo pacifica l'inidoneità dell'ubicazione, nell'analisi sulla DAL n.51/2011, il Proponente si è limitato a considerazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ai due aereogeneratori (in ogni caso, per la valutazione della localizzazione dell'impianto ad altezze superiori ai 1.200 metri, anche ai fini della tutela ex art. 142, comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 42/2004, si segnala, anche al competente Ministero della Cultura, la sentenza TAR Bologna n. 225/2013, passata in giudicato, che, in merito alla sottoposizione o meno a tutela ex art. 142, comma 1, lett. d) del Codice Ambiente, ha avuto modo di specificare che occorre considerare non tanto la quota altimetrica della base del manufatto (o del colmo dello stesso), quanto la quota altimetrica del punto di osservazione (sopra o sotto i 1.200 metri s.l.m.), cioè della posizione la cui visuale (da e verso altri luoghi) deve (o meno) essere preservata dalle interferenze visive che l'amministrazione preposta valuti incompatibili con le esigenze (paesaggistiche) di sua conservazione).

- in ogni caso il PTCP intende prescrivere (in ossequio alle indicazioni dell'art. 20 comma 1 lettera a) del PTPR) una specifica tutela dei crinali anche sotto i 1.200 m, laddove al comma 3 dell'art. 9 stabilisce, ad esempio, che gli impianti di produzione di energia da fonti alternative siano realizzabili laddove il PTCP lo ha previsto (con la Tav. C.4). Ebbene le aree individuate per il "PARMA A" (ed anche per il "PARMA B") non sono quelle individuate nella Tav. C.4. Inoltre, anche secondo l'art. 14 del PTCP dedicato alle aree di particolare interesse paesaggistico, è possibile realizzare impianti di produzione di energia da fonti alternative solo se individuati nella Tav. C.4., dove gli impianti "PARMA A" e "PARMA B" non sono indicati.

Si può affermare che il Proponente, pur consapevole di ricadere in aree non idonee, non ha approcciato in modo approfondito sia alla mancata inclusione nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021, sia alla analisi, del tutto assente, delle casistiche indicate nella DAL n. 51/2011.

Una doverosa approfondita valutazione delle singole casistiche di cui alla DAL n.51/2011, su cui il Proponente si è limitato ad una "carrellata", senza alcuna analisi, avrebbe imposto al Proponente un esame puntuale delle inidoneità, del tutto assente.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

8. CONCLUSIONI.

Il tratto di crinale interessato dal:

- Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR);
- e nello specifico dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione;

situato tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto);

risulta soggetto a norme di carattere sovraordinato recepite nella pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Valmozzola (PR).

Sulla base della normativa applicabile come fin qui illustrata, risulta evidente come siano compatibili, sotto il profilo urbanistico e ambientale, con l'area interessata le sole attività connesse con l'utilizzazione agricola e forestale, l'attività di allevamento non intensivo, purché non alteranti l'equilibrio idrogeologico, naturalistico e paesaggistico dell'area in oggetto, nonché le attività di carattere turistico di tipo escursionistico e naturalistico, come meglio rappresentato nei punti precedenti.

Restano esclusi, in quanto:

*non compatibili con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
di quest'area di crinale principale:*

sia gli impianti eolici, sia le relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, che farebbero assumere un uso "tecnologico" di questo tratto di crinale principale diversamente da quanto stabilito e tutelato dalla normativa nazionale di cui il D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e dalla vigente della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale Regionale, Provinciale e Comunale.

Il Proponente ha dedicato alla pianificazione urbanistica del Comune di Valmozzola poche pagine, meramente ricognitive, riproponendo nei vari elaborati le medesime sommarie e non approfondite considerazioni.

In particolare, ci si riferisce all'elaborato "23066_EO_DE_SIA_R_08_0001_A", alle pagine 69-76, e all'elaborato "23066_EO_DE_SIA_R_08_0004_A", alle pagine 25-26.

In tale elaborati, dopo una mera elencazione delle norme (e non tutte e non in modo completo) della pianificazione comunale, il Proponente conclude ritenendo che: *"In linea generale è quindi possibile affermare che le opere previste a progetto possano essere conformi alla normativa di settore, esse infatti prevedono l'adeguamento di piste esistenti per il collegamento delle singole piazzole da usare, in fase di esercizio, anche come funzione di piste taglia fuoco e forestali. Inoltre il parco eolico non è altro che un impianto di produzione e trasporto di energia elettrica richiamato dalla normativa come intervento ammissibile a seguito di valutazione di impatto ambientale."*

Per quanto riguarda lo studio della classificazione acustica del territorio non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per svolgere l'analisi".

Con riferimento all'ultimo periodo, si precisa che il Comune di Valmozzola dispone del piano di *Zonizzazione Acustica Comunale – Classificazione Acustica del Territorio Comunale*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24/11/2007 (contestualmente al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico ed Edilizio), ed è a disposizione presso gli uffici comunali.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, così come tutelati anche dalle norme di pianificazione comunale, discendenti da quelle sovraordinate, avrebbe condotto a conclusioni diverse, ovvero ad una insostenibilità urbanistico/ambientale del progetto, stante la radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in: paesaggio industriale.

Nel caso in oggetto, la prevista realizzazione di 20 aereogeneratori, di cui 2 nel Comune di Valmozzola sopra i m 1.200 slm, con una estensione lineare di 20 km (cui si aggiungono quelli del "PARMA B", che pure interessano Valmozzola) comporta, infatti, la trasformazione (anzi la distruzione) del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi.

In altre parole, a fronte di norme di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale finalizzata alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un'ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale/paesaggistico, ritenuti primari dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria).

A conclusione della valutazione del progetto "PARMA A", alla luce di quanto fin qui esposto, evidenziando una diffusa carenza di analisi negli elaborati presentati, comunque non superabile in fase successiva:

si esprime parere contrario,

per quanto di competenza, in quanto intervento non compatibile con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, ovvero con gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali del contesto di riferimento contrario al progetto presentato, anche insistendo per la sua preliminare improcedibilità (così come illustrato nel paragrafo dedicato, cui si rimanda).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Conti dott. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Allegati:

- 1) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale
- 2) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Studio d'incidenza
- 3) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Norme Tecniche di Attuazione
- 4) Estratto dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio – Norme Tecniche di Attuazione
- 5) Piano Strutturale Comunale: Tavola 1 “Carta del dissesto” – “Valmozzola Sud”
- 6) Piano Strutturale Comunale: Tavola 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” – Legenda
- 7) Piano Strutturale Comunale: Tavola 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” – “Valmozzola Sud”
- 8) Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico ed Edilizio: Tavola 3.0 “Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale” – Legenda
- 9) Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico ed Edilizio: Tavola 3.9 “Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale” – “Monte La Tagliata”
- 10) Piano Strutturale Comunale: Tavola 5 “Sintesi dei limiti principali del territorio” – “Valmozzola Sud”